



**COMUNE DI LONGARE**  
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA RURALE**  
**E**  
**AMBIENTALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2016

## INDICE

SEZIONE A – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
SEZIONE B – PAESAGGIO RURALE E BIODIVERSITA’ .....	4
TITOLO I – Boschi.....	4
TITOLO II – Alberate siepi e boschetti .....	7
TITOLO III – Adozione aree verdi.....	9
TITOLO IV – Governo e gestione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e arbustivo comunale .....	10
SEZIONE C – PROPRIETA’ FONDIARIA.....	11
TITOLO I – Proprietà fondiaria.....	11
SEZIONE D – TUTELA SUOLO AMBIENTE E ARIA .....	13
TITOLO I – Regime delle acque.....	13
TITOLO II – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e acque reflue aziendali.....	17
TITOLO III – Tutela dell’aria.....	21
SEZIONE E – TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI .....	23
TITOLO I – Tutela e benessere degli animali.....	23
SEZIONE F – VIGILANZA CONTROLLI E SANZIONI .....	34
SEZIONE G – ENTRATA IN VIGORE, REVISIONE, AGGIORNAMENTO E NORME .....	35
TRANSITORIE FINALI.....	35

## **SEZIONE A - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art.1 (Finalità e oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale, nonché degli altri organi preposti, per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, per l'ottimale gestione e utilizzo del territorio, sia esso a vocazione agricola, paesaggistica o altro.

### *Art.2 (Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio di competenza del Comune di Longare a prescindere dalla specifica destinazione urbanistica, salvo diversa espressa disposizione del regolamento stesso e delle norme vigenti.

### *Art.3 (Definizioni)*

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sull'applicazione delle norme recate dal presente regolamento si intende per Autorità competente: l'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase.

### *Art.4 (Soggetti e organi)*

1. Le funzioni di polizia rurale e ambientale sono esercitate dagli apparati di polizia locale, in conformità a quanto previsto negli atti di organizzazione del servizio e nel rispetto della legislazione e normazione in materia.

## SEZIONE B - PAESAGGIO RURALE E BIODIVERSITA'

### Titolo I - Boschi

#### *Art.5 (Finalità e oggetto)*

1. Il presente titolo disciplina la tutela, conservazione e gestione dei boschi.

#### *Art 6 (Definizione di bosco)*

1. Si definisce bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, i sughereti, la macchia mediterranea ed altresì le restanti tipologie contemplate nell'articolo 31 della L.R. n. 3 del 5 aprile 2013 e DGR n. 1319 del 23.07.2013. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi insistono devono avere estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m, con copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

#### *Art.7 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale.

#### *Art.8 (Obblighi dei possessori delle aree)*

1. I possessori dei boschi e dei terreni incolti devono effettuare regolarmente gli interventi di gestione e pulizia del bosco e delle aree incolte, al fine di evitare l'accumulo di materiale facilmente combustibile.

2. Gli interventi devono essere conformi a quanto previsto dalle norme tecniche in materia forestale, dalla legislazione forestale, da eventuali piani di gestione e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con provvedimento del Consiglio Regionale del 21 Aprile 1980, n 1066 e Deliberazione del Consiglio regionale del 23 Ottobre 2003, n. 51.

3. Le cure colturali ai boschi in pendenza devono essere eseguite in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque.

4. Le modalità di gestione e salvaguardia del bosco devono essere conformi alle disposizioni legislative in materia forestale e di tutela paesaggistica-ambientale.

#### *Art.9 (Divieti di modifica dei boschi in assenza di autorizzazione o atto di deroga)*

1.E' vietata, in assenza di eventuale autorizzazione della Giunta Regionale:

a) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

b) la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

2. E' vietato, in assenza di eventuale deroga del Settore Forestale regionale lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie, eccezione fatta per i pioppeti.

3. E' vietato, in assenza di eventuale autorizzazione del Settore Forestale regionale procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie.

#### *Art.10 (Divieti di taglio dei boschi in assenza di autorizzazione, dichiarazione di taglio o deroga)*

1. E' vietato il taglio a raso del bosco d'alto fusto in assenza dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione del Settore Forestale competente per territorio.
2. Se il taglio può essere definito "taglio colturale" non è necessaria l'autorizzazione forestale ed è sufficiente la comunicazione o denuncia di taglio al Settore Forestale competente per territorio.
3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 6 del D.lgs 18 maggio 2001, n. 227, si specifica che per taglio colturale si intendono le seguenti fattispecie:
  - a) i tagli che rientrano nell'attività silvana e condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, e tutelando l'assetto idrogeologico;
  - b) le ripuliture e gli sfolli;
  - c) i tagli fitosanitari e i diradamenti;
  - d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
  - e) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico;
  - f) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della medesima nell'ambito della manutenzione necessaria ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
  - g) i tagli di avviamento dei boschi cedui dall'alto fusto;
  - h) i tagli di utilizzazione con riserva di matricine dei boschi cedui, (ad eccezione dei boschi di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice dove non è obbligatoria la riserva di matricine, pur restando l'obbligo di ripristinare il soprassuolo mediante rinnovo delle ceppaie, semina o piantagione anche con specie diverse);
  - i) i tagli connessi alla realizzazione di opere autorizzate che non comportino riduzione di superficie boscata.
4. Le ripuliture e gli sfolli, compresa l'asportazione delle piante secche e di quelle schiantate a terra, possono essere eseguite in deroga alla presentazione di "dichiarazione di taglio" prevista per le utilizzazioni inferiori a 100 mc. e in deroga anche alla presentazione di "richiesta di taglio" previste per le utilizzazioni superiori a 100 mc.
5. Per i tagli di cui ai punti f) e i), deve essere presentata al Servizio Forestale Regionale competente per territorio una dichiarazione di taglio, indipendentemente dai limiti dimensionali del taglio.

#### *Art.11 (Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi)*

1. Il taglio dei boschi di alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell'anno, come anche le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, purché compiuti non prima del 10° anno e non dopo il 25° anno e purché le chiome delle piante che rimangono restino a contatto tra loro.
2. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è il seguente:
  - per la provincia di Vicenza: fino ai 700 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo.
3. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, il Settore Forestale competente per il territorio può variare detti periodi.
4. Per la conversione dei cedui di alto fusto i tagli sono permessi in qualsiasi stagione.

#### *Art.12 (Tutela dei boschi dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche)*

1. E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi senza l'autorizzazione del Settore Forestale.

2. Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco é tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.
3. Nei boschi percorsi dal fuoco, a chiunque appartenenti è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame fino alla completa rinnovazione del bosco, salva l'applicazione delle norme più restrittive relative al pascolo nei boschi.
4. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, il più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, le succisioni delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.
5. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione delle piante divelte e disseccate.

## **Titolo II - Alberate siepi e boschetti**

### *Art.13 (Finalità e oggetto)*

Il presente titolo disciplina la tutela, conservazione e gestione delle alberate, delle siepi e dei boschetti.

### *Art.14 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale.

### *Art 15 (Definizioni)*

1. Alberata: fila di alberi che fiancheggia una strada, un fiume, un podere.
2. Boschetto o macchia boscata: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, di dimensioni inferiore a 2000 mq, con copertura inferiore al 20 per cento, definita attraverso una misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari a forme variabili.
4. Siepe confinaria: formazione, ad andamento lineare, di alberi e/o arbusti atta a delimitare il confine di proprietà, posta sul confine o ad una certa distanza dal confine stesso. In quest'ultimo caso si tratta spesso di relitti di filari originariamente posti ai lati di strade vicinali, fossi, scoline.
5. Capitozzatura: recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale;
6. Pollone: fusto legnoso che si origina dalla base o dalle radici della pianta.
7. Ceppaia: parte del tronco di un albero tagliata a fior di terra o troncata per cause naturali, da cui spuntano nuovi germogli.
8. Ceduo: bosco rinnovato periodicamente mediante il taglio dei fusti arborei più vecchi, dalla cui base si avrà lo sviluppo di polloni che li sostituiranno.

### *Art.16 (Modalità di gestione di siepi e boschetti)*

1. Le modalità di gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali, nonché rispettose di specifiche pratiche silvocolturali riconosciute e ritenute necessarie.
2. Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzate.
3. E' vietato l'uso di erbicidi per il contenimento della copertura erbacea della siepe, del boschetto e lungo il cammino delle alberate, che dovrà essere falciata almeno una volta all'anno.

### *Art.17 (Eliminazione di alberate siepi e boschetti in aree soggette a vincolo)*

1. In aree soggette a vincolo idrogeologico e/o ambientale e paesaggistico monumentale l'eliminazione totale o parziale delle alberate siepi e boschetti è soggetta a preventiva presa d'atto forestale o autorizzazione della Soprintendenza. La richiesta di eliminazione deve essere corredata da documentazione descrittiva e fotografica dell'intervento; l'ufficio tecnico comunale preposto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può negare la realizzazione dell'intervento o imporre particolari modalità per la sua realizzazione o eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti.

### *Art.18 (Siepi e salvaguardia della viabilità pubblica)*

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami e i polloni delle piante che si protendono oltre il confine stradale (al di sotto dei 4,5 m di altezza) e che nascondono la libera visuale e la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. E' fatto salvo l'articolo 19 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.11.2002, disciplinante la cura delle siepi e delle piante all'interno dei centri abitati.
3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che a causa delle lavorazioni effettuate, o per qualsiasi altro motivo, vi sia accumulato.



### **Titolo III - Adozione aree verdi**

#### *Art.19 (Finalità e oggetto)*

1. L'Amministrazione comunale, ai fini della gestione del proprio patrimonio verde e nel rispetto degli strumenti tecnici e normativi a disposizione, promuove l'adozione e la sponsorizzazione delle aree verdi disponibili e censite da questo comune.

#### *Art.20 (Ambito di applicazione)*

1. L'ambito di applicazione delle presenti disposizioni comprende tutte le aree verdi di proprietà comunale o rese disponibili dai singoli proprietari, ai fini di una gestione dichiarata e programmata a cura di soggetti che ne dimostrino i requisiti e che rappresentino obiettivi di tutela, sviluppo e valorizzazione del territorio comunale.

#### *Art.21 (Disposizioni di carattere generale)*

1. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle richieste presentate, rende disponibili le aree verdi e gli spazi pubblici, per lo svolgimento di attività che risultino attinenti a obiettivi socio-ecologico-ambientali.

2. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente, potrà promuovere specifiche iniziative per incrementare e valorizzare ogni attività connessa all'adozione e alla tutela delle aree verdi comunali.

#### *Art.22 (Revoca e rinuncia)*

1. Nel caso di cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e/o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può revocare ogni convenzione riconosciuta. Parimenti, anche il soggetto affidatario di area verde potrà recedere dagli impegni sottoscritti, previa formale comunicazione di rinuncia.

## **Titolo IV - Governo e gestione delle aree verdi e del patrimonio arboreo ed arbustivo comunale**

### *Art.23 (Finalità e oggetto)*

1. Il presente titolo detta la disciplina degli interventi sulla vegetazione e sulle alberature ricadenti nel territorio comunale, al fine di garantirne la valorizzazione, la salvaguardia e la razionale gestione, nel rispetto delle condizioni di decoro, sicurezza, incolumità pubblica e accessibilità.

### *Art.24 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità di manutenzione, onde garantire la protezione del patrimonio arboreo ed arbustivo del territorio amministrativo comunale.

### *Art.25 (Divieti)*

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi o deperienti su tutto il territorio comunale senza la preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi 10 giorni prima della data dell'intervento e fatte salve comunque le normative specifiche del Piano degli Interventi, eventuali vincoli idrogeologico-forestale e/o paesaggistico-ambientale ed ulteriori residue competenze di altri Enti terzi (ex Genio Civile, Consorzio di Bonifica ecc.).

2. Ai fini della salvaguardia dell'avifauna nidificante, sono vietati i tagli sulle alberature eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna (1 marzo - 15 luglio).

3. Sono altresì soggetti a comunicazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per ottemperanza a dispositivi di legge e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

4. Sono da ritenersi esclusi dalla comunicazione tutti gli interventi di ordinaria manutenzione dei giardini che non comportino l'abbattimento di alberature o l'eliminazione di siepi o boschetti.

5. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi e di erbe infestanti provvedendo, di norma, all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 di settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, e altri animali infestanti. Ai proprietari dei terreni inerbiti siti nelle vicinanze delle abitazioni o delle pubbliche vie, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta nel periodo antecedente il 31 luglio di ogni anno. Qualora gli interessati non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario inadempiente.

## SEZIONE C – PROPRIETA' FONDIARIA

### Titolo I – Proprietà fondiaria

#### *Art.26 (Finalità e oggetto)*

1. La presente sezione disciplina obblighi, diritti e doveri che interessano la proprietà fondiaria.

#### *Art.27 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale.

#### *Art.28 (Disposizioni di carattere generale)*

1. Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo – art. 841 c.c..

2. Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale – art. 843 cc..

3. La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni specifiche – art. 845 c.c..

4. Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le seguenti distanze dal confine:

a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e le viti. Si intendono per alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

c) mezzo metro per, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina per i tempi successivi alla piantagione. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

5. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici è vietata la posa di filo spinato nelle recinzioni delle proprietà.

6. Gli apiari posti vicino alle strade di pubblico transito o ai confini di proprietà, non possono essere collocati a meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a meno di 5 metri nelle altre direzioni. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

7. Per ogni altra questione che interessa i diritti, gli obblighi e i doveri che riguardano la proprietà fondiaria si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile al libro terzo della proprietà.

## SEZIONE D – TUTELA SUOLO AMBIENTE E ARIA

### Titolo I – Regime delle acque

#### *Art.29 (Finalità e oggetto)*

1. Il presente titolo ha lo scopo di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque, al fine di evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.
2. La tutela e valorizzazione della rete idraulica superficiale deve essere attuata nel rispetto delle sue funzioni idrauliche, paesaggistiche e ambientali.

#### *Art.30 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale e interessano:
  - a) le aree di pertinenza della rete idrografica superficiale in carico agli Uffici regionali decentrati competenti in materia di difesa idrogeologica e ai Consorzi di bonifica;
  - b) la manutenzione, esercizio e pulizia dei fossi privati non in carico ad enti pubblici.
2. Per fossi si intendono gli alvei dove scorre l'acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e irrigazione.

#### *Art.31 (Obblighi dei possessori degli immobili)*

1. I possessori degli immobili ricadenti in zona agricola devono:
  - a) conservare in efficienza la rete idraulica di scolo che assicura l'allontanamento delle acque meteoriche e tener sempre espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella rete idrografica principale;
  - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  - c) sfalciare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
  - d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie di proprietà;
  - e) mantenere in buono stato di conservazione i ponticelli o rampe di accesso e gli altri manufatti d'uso particolare o privato di uno o più fondi;
  - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali ai canali e alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o loro pertinenze, anche viarie;
  - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;
  - h) lasciare al personale incaricato della Regione o dei Consorzi di bonifica il libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo;
  - i) lungo i canali di cui all'art. 30 c. 1 lett. a) non muniti di argini lasciare una fascia di rispetto (servitù idraulica) da ambo i lati di sei metri priva di ostacoli fissi per il passaggio dei mezzi meccanici adibiti alle attività manutentive, di cui due metri devono rimanere liberi da coltivazioni per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi o da altri lavori di manutenzione; per i corsi d'acqua muniti di argini lasciare una fascia di rispetto (servitù idraulica) da ambo i lati di cinque metri (misurati dal piede esterno dell'argine) priva di ostacoli fissi per il passaggio dei mezzi meccanici adibiti alle attività manutentive.

### *Art.32 (Distanze delle piante dai fossi e dalle strade)*

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde e all'interno dell'alveo dei fossi. Nei fondi confinanti con fossi, e/o strade pubbliche o private dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e il danneggiamento delle strade.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di cui al precedente articolo 28, deve essere rispettata una distanza minima di metri uno dal ciglio; per ciglio si intende il punto di intersezione fra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna.

3. Per le siepi e le alberature esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un pregiudizio alla funzionalità idraulica, ma giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

4. E' fatto obbligo ai frontisti di strade pubbliche, vicinali e interpoderali di:

a) mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalare le medesime;

b) conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

c) i proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree hanno l'obbligo durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazione del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata non inferiore a 2 metri;

d) qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto;

e) i nuovi impianti di filari di viti o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade devono essere piantati ad una distanza minima di 3 metri (art. 26, comma 8 Regolamento Esecuzione Nuovo Codice della Strada) dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale). Qualora i filari giungano perpendicolari al confine, la distanza minima deve essere di 5 metri fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari.

### *Art.33 (Fossi – obblighi divieti assoluti e permessi)*

1. I fossi indicati all'art. 30 c. 1 lett. b) sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904, in particolare quanto previsto nei punti a), b), c), d), e), f) e g) di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento.

2. Nei fossi è assolutamente vietato:

a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami e rifiuti di qualsiasi tipo;

c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane se non regolarmente autorizzate;

d) le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dal D.lgs n. 152/2006 e s.mi.;

e) ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo - per tali interventi è competente l'Ufficio Tecnico Comunale;

f) effettuare lavori di chiusura, interrimento o tombinatura in assenza dello specifico nulla-osta o parere idraulico del consorzio di bonifica - per tali interventi è competente l'Ufficio Tecnico Comunale.

*Art 34 (Divieto di transito dei veicoli fuori strada)*

1. Al fine di evitare qualsiasi danno alle opere idrauliche è vietato il transito fuori strada e il parcheggio di mezzi motorizzati su tutte le opere afferenti al demanio idrico ricadente nel territorio comunale. Sono esclusi da tale divieto i mezzi impegnati nelle attività agricolo - pastorali da parte dei proprietari, possessori conduttori, prestatori di servizi per il raggiungimento dei fondi coltivati, nonché quelli utilizzati per opere idrauliche forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, pubblica sicurezza e protezione civile.

2. I divieti sono resi noti mediante apposizione di segnale stradale di divieto di transito riportante il riferimento della legge regionale n. 14 del 31 marzo 1992, che può essere interposto con apposita barriera.

*Art.35 (Interventi nelle aree ricadenti nei comprensori di bonifica)*

1. Nelle aree ricadenti nei comprensori di bonifica, il Consorzio d'intesa con il Comune verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

2. La rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:

- a) fossi e scoline, quelli posti a servizio di una sola proprietà e che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni, quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) capifosso, quelli posti a servizio di più di due proprietà o con bacino scolante non inferiore a 15 ha o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino.

3. I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui alle lettere a) b) e c) del precedente articolo si distinguono in:

- a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
- b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione delle livellette di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c) opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

4. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.

*Art.36 (intervento in via sostitutiva del Consorzio di bonifica)*

1. Ai sensi dell'art. 34 della LR n. 12/2009, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente comma, il Comune, fatta salva l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ordina l'esecuzione di quanto necessario, entro un termine prefissato e, in caso di inosservanza di tale termine, dispone che l'intervento sia eseguito, in via sostitutiva, dal Consorzio di bonifica, in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione del progetto dei lavori di cui al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

3. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

4. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere.



## **TITOLO II – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e acque reflue aziendali**

### ***Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola***

#### *Art.37 (Ambito di applicazione)*

1. Il presente Titolo detta le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche. Le norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

#### *Art.38 (Modalità di utilizzazione/distribuzione degli effluenti zootecnici e delle acque reflue)*

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e delle condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. La quantità di effluente deve essere distribuita e frazionata in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il contenimento del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di spandimento di effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura di vegetazione spontanea, di colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Le medesime disposizioni si applicano per la distribuzione ai fini agronomici delle acque reflue.

#### *Art.39 (Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente)*

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti – in regime di proroga – dalla DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni, delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione

delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

*Art.40 (Limiti di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali)*

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, **l'utilizzo dei letami è vietato** nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n.152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino - costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. **L'utilizzo dei liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, **è vietato** nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- 1) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- 2) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione;
- 3) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- 4) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

(Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 4.3.2008, n. 430).

- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno:

1) **in prossimità delle zone residenziali**, così come definite dal Piano degli Interventi di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.

2) **20 m dalle case sparse**;

3) **5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali**.

(Nel caso di distribuzione con **interramento diretto** (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono **dimezzate**).

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei **liquami è comunque vietato** nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

5. Fatti salvi i casi di interrimento diretto, allo spandimento di letami o liquami deve seguire l'**interrimento** degli stessi entro il periodo massimo delle **24 ore successive**.

6. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### *Art.41 (Accumulo Temporaneo)*

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495, nonché dall'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150.

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) in prossimità delle zone residenziali, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06 e dall'art. 7 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

5. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

*Art.42 (Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue)*

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni (Precisazioni all'articolo 19 – “Trasporto” dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006; Decreto del Dirigente regionale n. 33 del 13 febbraio 2008: allegati A e B, “Quadro sinottico” - “Documento di trasporto”).
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione.

### **Titolo III – Tutela dell’aria**

#### *Art.43 (Finalità e oggetto)*

1. Il presente titolo vieta la combustione all’aperto di rifiuti e di ogni altro materiale e stabilisce i criteri per l’abbruciamento dei residui vegetali.

#### *Art.44 (Definizioni)*

1. Residui vegetali: materiale naturale non pericoloso per l’ambiente e la salute umana, derivante dalle attività agro-silvo-pastorali e, in modo particolare, paglia, resti delle patate, soprattutto delle viti e degli olivi o prodotti derivanti dalle attività di sfalcio di prati o di qualsiasi altra superficie inerbita.

#### *Art.45 (Ambito di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale.

#### *Art.46 (Obblighi)*

1. E’ fatto obbligo a chi prepara barbecue o dispone la cottura di cibi sulle braci di non recare molestia ai vicini posizionando i fuochi in zone favorevoli ad evitare che i fumi prodotti disturbino o danneggino persone e cose, o producano disagio al transito sulla pubblica via.

2. In caso di vento è fatto obbligo di porre maggiore attenzione al fuoco acceso per l’accresciuto pericolo di causare incendi.

#### *Art.47 (Divieti)*

1. E’ vietato su tutto il territorio comunale bruciare all’aperto materiali di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli ricompresi nell’articolo 49 del presente titolo.

2. E’ vietato su tutto il territorio comunale, fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, senza le previste autorizzazioni.

3. Il lancio di fuochi pirotecnici può essere autorizzato dal Sindaco a ditte specializzate con dipendenti abilitati.

4. E’ altresì vietato il rilascio nell’aria di lanterne volanti (cd. lanterne cinesi).

#### *Art.48 (Deroghe)*

1. Per motivi fitosanitari, solo su disposizione del Servizio fitosanitario regionale, è possibile procedere alla bruciatura di legno e di parti di pianta colpite da avversità parassitarie.

#### *Art. 49 (Combustione di residui vegetali)*

1. E’ consentita la combustione sul luogo di produzione di residui vegetali di cui all’art. 44. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro, nelle aree, periodi e condizioni così stabiliti:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e nella fascia oraria diurna (compresa fra il sorgere del sole e fino al tramonto);
- le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole, in condizioni di buona visibilità;
- non possono essere accesi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri dal tracciato delle strade provinciali;
- qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- la combustione non potrà essere effettuata in zone boschive o ad una distanza inferiore a 100 metri dalle medesime senza l'autorizzazione del Settore Forestale (Servizio Forestale Regionale), ai sensi dell'articolo 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali;
- le ceneri derivanti dalla combustione di residui vegetali devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

2. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione dei residui vegetali è sempre vietata.

3. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere, di differire o di vietare la combustione dei residui vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

## SEZIONE E – TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

### Titolo I – Tutela e benessere degli animali

#### *Art.50 (Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le specie di animali, rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale. Sono escluse le specie oggetto di norme specifiche.

#### *Art.51 (Definizioni)*

1. Animale d'affezione o da compagnia: animale tenuto, o destinato ad essere custodito, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione. Sono compresi anche i soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

2. Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge, esclusivamente per il consumo in ambito familiare.

3. Animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (piccioni domestici, topi etc.).

4. Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo. La colonia felina deve essere riconosciuta e registrata dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica.

5. Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

6. Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: allevamento di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno.

7. Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica avente ad oggetto, direttamente o indirettamente, l'animale (negozi di vendita di animali, pensioni per animali, attività di toelettatura e di addestramento).

#### *Art.52 (Attività escluse)*

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano alle seguenti attività:

- a) attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- b) attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve;
- c) attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) attività di sperimentazione animale.

#### *Art.53 (Disposizioni generali)*

1. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e benessere e, in caso di necessità, deve rivolgersi agli operatori del settore (Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati).
2. Deve provvedere alla sua sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:
  - a) provvedere al rifornimento di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e intervalli adeguati;
  - b) assicurare le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c) consentire un idoneo esercizio fisico;
  - d) adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, assicurando un igienico smaltimento delle deiezioni;
  - h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento.
3. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
4. Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti separati.
5. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
6. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 18 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
7. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
8. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
9. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.
10. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le segnalazioni andranno indirizzate al Servizio Veterinario dell'ULSS o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso del Servizio Veterinario dell'ULSS o della Provincia con le sue Guardie, nel caso si tratti di selvatici.

#### *Art.54 (Divieti)*

1. E' vietato:
  - a) abbandonare, maltrattare o attuare comportamenti lesivi nei confronti di qualsiasi specie di animali;
  - b) tenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a condizioni climatiche nocive;
  - c) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche o lesioni fisiche;
  - d) addestrare i cani per aumentarne l'aggressività;



- e) addestrare e usare animali per combattimenti;
- f) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche; sono esclusi i falchi e rapaci adibiti alla Falconeria, se non di cattura;
- g) usare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse;
- h) la colorazione artificiale degli animali, tranne nel caso di pratica professionale come, ad esempio, per gli acconciatori per cani. Restano escluse le pratiche per l'identificazione per attività zootecnica e per la colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione;
- i) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici;
- l) condurre gli animali al guinzaglio durante l'uso dei mezzi di locomozione meccanici;
- m) usare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'accattonaggio;
- n) spellare o spiumare animali vivi o anche strapparne il pelame;
- o) molestare, catturare, detenere e/o commercializzare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- p) sopprimere animali d'affezione in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente dal medico veterinario;
- q) qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità dell'animale, come l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari. In tal caso, l'intervento dovrà essere eseguito solo dal Veterinario (è ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie);
- r) praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale, quali il taglio della coda ed il taglio delle orecchie (salvo eventuali specifiche disposizioni dettate da norme superiori di livello nazionale per le varie specie e/o razze).

#### *Art.55 (Trasporto di animali)*

1. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
  - a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
  - d) nel caso di trasporto su mezzi trainati, che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato;
  - e) il rispetto, sempre e comunque, delle norme del codice della strada, in materia di trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli;
  - f) la conformità al Regolamento 1/2005 CE e s.m.i., in materia di trasporto professionale o amatoriale con le relative Comunicazioni e/o Autorizzazioni.
  
2. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.

#### *Art.56 (Esposizione e commercializzazione di animali)*

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
  
2. Con la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ULSS di competenza, deve essere assicurata:
  - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) le gabbie devono essere adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) devono essere garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) anche durante la chiusura infrasettimanale deve essere garantita la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in contenitori adatti a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

4. E' opportuno prevedere la compilazione di un registro di carico e scarico degli animali che possa consentire la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.

5. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

6. Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, deve presentare al Sindaco domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, specificando:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività sono stati giudicati validi e sufficienti dall'ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
- d) che l'azienda provvederà all'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

#### *Art.57 (Mostre, fiere, esposizioni e circhi)*

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS competente per territorio.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi contenuti nel presente documento.

6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) il percorso della gara, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

*Art.58 (Avvelenamenti e trappole)*

1. E' proibito spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi accessibili agli animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti alla segnalazione al Servizio Veterinario dell'ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. Nella segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

*Art.59 (Cani e strutture di ricovero)*

1. Sul territorio comunale è vietata la cattura di cani vaganti.
2. La cattura compete esclusivamente al Servizio Veterinario dell'ULSS, previa segnalazione da parte del corpo di Polizia Locale.
3. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
4. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio e, se del caso, dotati di museruola secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2002. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013.
5. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. In tutti i casi di detenzione non permanente e nelle attività di commercio, con esclusione delle toelettature, i cani possono essere custoditi in recinto, alle seguenti condizioni:
  - la superficie di base non dovrà essere inferiore ai valori di cui alla Tabella n. 1 riportata al successivo comma 8;
  - la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.
7. In tutti i casi di detenzione permanente di cani all'interno di un recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
8. Le dimensioni minime dei recinti per cani e degli annessi recinti all'aperto devono essere:  
Tabella n. 1

Peso cane kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m <sup>2</sup>	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: (m <sup>2</sup> per cane)	oltre 3 cani: (m <sup>2</sup> per cane)
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

12. Le dimensioni minime di cui alla precedente tabella non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali trova applicazione la specifica normativa.

#### *Art.60 (Gatti e colonie feline)*

1. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune.

2. La programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l’identificazione delle colonie feline spetta all’ULSS competente per territorio.

3. Gli enti, le associazioni iscritti all’albo regionale o i singoli cittadini, previo accordo con i Servizi Veterinari dell’ULSS di competenza, possono avere in gestione le colonie feline che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro “habitat”. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ULSS di competenza.

5. Chiunque si occupi dell’alimentazione dei gatti deve rispettare le norme di igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

#### *Art.61 (Volatili d’affezione o da compagnia)*

1. Oltre alle disposizioni dell’art. 53:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche.

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) deve essere assicurata la pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno.

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. I posatoi devono essere posizionati in modo che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

*Art.62 (Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari)*

1. Oltre alle disposizioni dell'art. 53:

- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
- b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
- c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti;
- d) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

*Art.63 (Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia)*

1. Oltre alle disposizioni dell'art. 53, per la detenzione a scopo d'affezione di animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole del Sindaco, previa comunicazione dell'ULSS competente per territorio per l'eventuale valutazione del rischio sanitario;
- b) il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto;

*Art.64 (Pesci ed animali acquatici)*

1. Oltre alle disposizioni dell'art. 53:

- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua;
- c) le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- d) è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve.

*Art.65 (Animali da reddito in allevamento a carattere familiare)*

1. L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito non è consentito nelle zone urbane residenziali/commerciali/direzionali per problemi di carattere igienico-sanitario.

2. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'ULSS, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che è identificato il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono adatte alle specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applicheranno una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'ULSS e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che è quantificato il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono adatte alle specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applicheranno una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per eventuali problemi inerenti il benessere ed la sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'ULSS competente per territorio.

Sia nelle zone agricole che in quelle urbane valgono le norme generali sulla detenzione degli animali elencate all'art 53.

#### *Art.66 (Smaltimento di spoglie di animali d'affezione e cimiteri per animali d'affezione)*

1. E' consentito l'incenerimento, lo smaltimento o il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione da parte di soggetti autorizzati secondo le indicazioni di cui alla Circolare Regionale del Veneto 17.01.2014 – n. 21664.

#### *Art.67 (Allevamento di selvaggina)*

1. L'allevamento è autorizzato dalla Provincia, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione.

2. Nell'autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore compreso l'obbligo di tenere un registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie e per numero progressivo, da riportare nel registro.

3. La stessa procedura è prevista per l'autorizzazione di allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali.

4. E consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari allevati possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, nel rispetto delle norme vigenti, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.

#### *Art.68 (Cani a guardia di proprietà rurali)*

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

#### *Art.69 (Animali di terzi sorpresi nei propri fondi)*

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto può acquisirne la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trova.

#### *Art.70 (Allevamento di api e nomadismo)*

1. Il proprietario di alveari deve essere registrato nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) e deve provvedere a:

- registrare gli apiari;
- apporre il cartello identificativo in prossimità di ogni apiario;
- aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti;
- compilare in BDA il documento di accompagnamento (allegato C) qualora previsto;
- comunicare la cessazione dell'attività.

2. Gli apiari posti vicino alle strade di pubblico transito o ai confini di proprietà, non possono essere collocati a meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a meno di 5 metri nelle altre direzioni. L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari.

3. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo devono:

- comunicare il trasferimento al Comune di destinazione almeno 5 giorni prima dell'effettivo spostamento;
- compilare il documento di accompagnamento (allegato C), che dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario competente.

4. Gli alveari nomadi devono essere singolarmente identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede dell'apiario e il numero del singolo alveare.

#### *Art.71 (Pascolo Vagante)*

1. Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà comunicare per tempo all'ULSS, competente per territorio, il percorso programmato ed aver ottenuto da questa l'Autorizzazione al pascolo che comprenda gli eventuali vincoli e prescrizioni che ciascun Comune interessato al tragitto dovrà impartire.

2. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Sindaco con l'ULSS competente, indipendentemente dal procedimento penale, possono disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile reperire altro pascolo nella zona; l'onere relativo sarà posto a carico del contravventore.

3. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto, devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

4. E' vietato in qualsiasi epoca dell'anno il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso scritto del proprietario del fondo, da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

#### *Art.72 (Pascolo abusivo)*

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà tenuto in custodia nel migliore dei modi possibili fino a che non sia stato rintracciato il

proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

2. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato verrà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nelle aree considerate boscate ai sensi della L.R. 52/78 e s.m.i., il pascolo è disciplinato da quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Veneto.

*Art.73 (Attraversamento del territorio con mandrie e greggi)*

1. Nel percorrere le strade all'interno del territorio comunale, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono essere condotte da un guardiano fino a un numero di 60 capi e non meno di due per un numero superiore di capi.

2. Le mandrie non possono sostare nelle strade e nelle piazze:

a) durante la notte le mandrie devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;

b) ambedue i guardiani devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni.

3. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di qualunque specie devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, da cui possano derivare molestie o panico alla popolazione o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

4. L'attraversamento delle pubbliche vie deve essere ridotto all'indispensabile in termini di tempo e spazio e gli eventuali imbrattamenti devono essere spazzati/rimossi immediatamente compatibilmente con la indispensabile messa in sicurezza del gregge.

*Art.74 (Pascolo su beni demaniali)*

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza l'Autorizzazione dell'ULSS competente che comprende i vincoli eventualmente e preventivamente posti da ciascun Comune attraversato.

*Art.75 (Pascolo in ore notturne)*

1. Il pascolo durante le ore notturne (dalle 20 alle 6) è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti permanenti o temporanei se efficaci allo scopo di impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

*Art.76 (Stabulazione libera all'aperto)*

1. Per stabulazione libera all'aperto si intende una zona ben delimitata al di fuori della stalla ove il bestiame può muoversi liberamente all'interno di detto spazio.

2. La stabulazione libera di bestiame che abbia l'istinto di cozzare, calciare o mordere (a titolo di esempio di bovini, suini, equini, ecc..) deve essere sorvegliata e confinata a mezzo di recinzioni permanenti o temporanee, a seconda del carattere della stabulazione stessa, purché fisse con ingresso sbarrato, in modo da impedire lo spostamento degli animali in altre proprietà o comunque al di fuori del fondo ove viene effettuata la stabulazione; in particolare, per sistema di interdizione fisso si intende una recinzione salda, che non si può spostare e tale da impedire la fuoriuscita del bestiame.



3. Gli animali devono avere a disposizione acqua, foraggio e adeguati ripari (specie dal caldo) sia naturali (ad es. alberature) che artificiali (ad es. tettoie) oppure avere la possibilità di un collegamento diretto con la stalla.
4. Le medesime disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di stabulazione libera notturna.

## SEZIONE F – VIGILANZA CONTROLLI E SANZIONI

### *Art.77 (Vigilanza e controlli)*

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dalla Polizia Locale, dalla Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

### *Art.78 (Sanzioni)*

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le specifiche sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e atti amministrativi in materia, ferma restando l'applicazione delle eventuali norme penali.

2. In assenza delle suddette, specifiche e puntuali sanzioni, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

### *Art.79 (Sequestro e custodia di cose)*

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

5. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

### *Art.80 (Proventi)*

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune di Longare, salvo contraria disposizione di legge e saranno introitati dall'Amministrazione Comunale.

2. In ossequio alla L. 15.7.2009, n. 94, art. 3, comma 64, che ha modificato l'art. 114 della L. 678/1981, è stabilito che il minimo e il massimo delle sanzioni amministrative non possano scendere rispettivamente al di sotto di € 20 e € 50.

## **SEZIONE G – ENTRATA IN VIGORE, REVISIONE, AGGIORNAMENTO E NORME TRANSITORIE FINALI**

### *Art.81 (Entrata in vigore, revisione e aggiornamento)*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento, in particolare le norme contenute nel Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione di C.C. n. 51/1996 e come modificato con successive deliberazioni di C.C. nrr. 58/1997 e 40/2006.

### *Art.82 (Rinvio dinamico)*

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.